

# La durata statutaria «lunghissima» legittima il recesso in ogni tempo

**SOCIETARIO**

Il Tribunale di Milano autorizza l'uscita anticipata di una Srl da una Spa

Secondo i giudici il termine di contratto al 2100 equivale al «tempo indeterminato»

Angelo Busani  
Elisabetta Smaniotto

Attenzione alla durata della società per azioni: la clausola contenuta nello statuto di una Spa (non quotata) che dispone una durata lunghissima della società, legittima il socio a recedere in ogni tempo (e, quindi, a pretendere la liquidazione del suo pacchetto azionario), sia pure con un preavviso minimo di 180 giorni.

Lo ha affermato il Tribunale di Milano in un provvedimento cautelare (18236 del 30 giugno 2018, giudice Riva Crugnola) assai interessante per il caso concreto: il recesso preteso da una Srl, socia di una Spa, per fuoriuscire dalla Spa, costituita nel 1995 con durata fissata fino al 2100.

È probabilmente la prima volta che in giurisprudenza si tratta del recesso per durata lunghissima prevista nello statuto di una Spa: la Cassazione se ne era già occupata nella decisione 9662/2013 (ritenendo che «stabilire una durata della società a un termine assai lontano nel tempo» «equivale allo stabilire una durata a tempo indeterminato»), ma si trattava di una clausola da statuto di Srl.

Vi è anche da notare che in entrambi i casi si è osservato il recesso di una società da altra società e, quindi, non del «solito» tema del recesso preteso dal socio persona fisica per eccessiva durata della società rispetto alla pre-

sumibile durata della vita umana.

Nella decisione del Tribunale milanese si è osservato, dunque, che la clausola contenuta nello statuto di una società per azioni, la quale stabilisca la durata della società in un termine «tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale», legittima l'esercizio del diritto di recesso in capo ai soci poiché rappresenta fattispecie analoga a quella delle società contratte a tempo indeterminato. Ne consegue che ai soci compete il diritto di «recedere» dando un «preavviso di 180 giorni» se lo statuto non prevede «un termine maggiore», il quale comunque non può essere «superiore ad un anno» (articolo 2437, comma 3 del Codice civile).

La questione del recesso del socio per ragioni di durata della società affonda le sue radici nella disciplina delle società di persone, ove è disposto (fin dal 1942) che ogni socio può recedere dalla società quando questa è

contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci (articolo 2285 del Codice civile): qui è pacifico che la durata lunghissima, e pertanto eccedente la presumibile esistenza in vita dei soci, è parificabile alla durata indeterminata e che, quindi, in tal caso, il socio ha diritto di recesso in ogni momento (Tribunale Milano 30 ottobre 1989, Tribunale Milano 13 novembre 1989, Appello Bologna 5 aprile 1997). Con la riforma del diritto societario del 2003 è stato introdotto, sia per le Spa (articolo 2437, comma 3, Codice civile) e per le Srl (articolo 2473, comma 2, Codice civile), il principio per il quale se la società ha una durata indeterminata, al socio compete di dichiarare il proprio recesso in ogni momento: una decisione che può invero comportare conseguenze assai gravi, poiché il socio recedente deve essere liquidato con il pagamento di una somma pari al valore di mercato della sua quota di partecipazione; e se

gli altri soci non vogliono acquistare la quota del recedente e la società, a sua volta, non ha le risorse sufficienti per liquidarlo, si giunge allo scioglimento della società stessa.

Questa novità da un lato ha aperto al tema se anche nel campo delle società di capitali sia rilevante la questione del confronto tra la durata della società e la presumibile durata della vita dei soci persone fisiche (nel senso della rilevanza, Appello Milano 21 aprile 2007 e Tribunale Roma 19 maggio 2009; in senso contrario Tribunale Napoli 10 dicembre 2008) e, d'altro lato, ha indotto a riflettere sul punto se anche nelle società di capitali il concetto di durata lunghissima sia equiparabile al concetto di durata indeterminata. E, ancora, qualora quest'ultima domanda abbia risposta positiva, se sia appropriato distinguere la durata lunghissima di una Spa rispetto a quella di una Srl.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Sanzione ruotta per l'assegno senza «non trasferibile»

**ANTIRICICLAGGIO**

Le parti possono pagare il 10% dell'importo se non c'è rischio di illecito

Guglielmo Saporito

Con la legge 136 del 17 dicembre 2018 è stato risolto il problema delle sanzioni sugli assegni privi della clausola di «non trasferibilità», che nell'ultimo anno ha interessato migliaia di correntisti bancari disattenti. Una norma del 2007 (articolo 49 del Dlgs 231) per contrastare il riciclaggio di danaro aveva imposto che gli assegni di importo superiore a 5 mila euro riportassero la clausola di «non trasferibilità».

Successivamente, la soglia di non trasferibilità è oscillata da mille a 12.500 euro, tornando poi a mille con l'articolo 3 del Dlgs 90/2017. Diverse migliaia di correntisti bancari, per lo più per spese occasionali, hanno nel frattempo utilizzato carnet d'assegni privi della stampigliatura di non trasferibilità: quando l'assegno privo di tale stampigliatura (o di una clausola manoscritta) è stato portato all'incasso dal beneficiario, è scattata la sanzione prevista dall'articolo 49 del Dlgs 231/2007. Una sanzione pecuniaria da 3 mila a 5 mila euro è stata quindi irrogata dalle Ragionerie territoriali dello Stato, esigendo il pagamento sia dall'emittitore (il debitore, che aveva utilizzato l'assegno per saldare il debito), sia dal beneficiario (creditore che aveva ricevuto l'assegno portandolo poi all'incasso). Quindi, il pagamento di importi superiori a mille euro hanno rischiato una sanzione che poteva arrivare fino a 5 mila (raddoppiata, perché a carico sia dell'emittitore che del beneficiario dell'assegno trasferibile). Le lettere

raccomandate emesse dal ministero dell'Economia, suggerivano agli interessati la possibilità di pagare un importo ridotto (6 mila euro per ognuno dei due soggetti coinvolti), entro 60 giorni, generando una forte reazione sia per l'imprevedibilità della sanzione (l'utilizzo di carnet di assegni emessi dalla banca prima del 2017), sia per la duplicità dei debitori (perché sia il debitore che il creditore erano ritenuti presunti colpevoli di riciclaggio). Oggi sopravviene l'articolo 9 bis della legge 119/2018 che, per importi di assegni inferiori a 30 mila euro, prevede una sanzione minima pari al 10% dell'importo trasferito. Quindi, un assegno di 20 mila euro privo della clausola di «non trasferibilità», può essere sanato se emittente (debitore) e beneficiario (creditore) pagano ognuno 2 mila euro. Ognuno dei due soggetti coinvolti può operare autonomamente, estinguendo il proprio debito con lo Stato indipendentemente dall'operato altrui. Il pagamento, peraltro, può avvenire se (articolo 67, Dlgs 231/2007) non vi sono circostanze che facciano ipotizzare un'operazione di riciclaggio, desumibili dalla natura dell'attività svolta e dalle dimensioni economiche dei soggetti obbligati. Se quindi, come è avvenuto nella stragrande maggioranza dei casi, l'assegno «trasferibile» è stato utilizzato per pagamenti occasionali e documentati (l'acquisto di un veicolo, una spesa medica, una donazione a parenti), si può contare sulla sanzione ridotta al 10 per cento. È tuttavia necessario attendere che il Mef determini l'importo dovuto, sulla base di una specifica domanda che gli interessati dovranno inviare alla Ragioneria territoriale dello Stato, dimostrando i motivi di pagamento e l'assenza di finalità di riciclaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**CASSAZIONE**

# Il noleggio a valore normale «salva» Briatore

La Suprema Corte riconosce l'attività commerciale del super yacht Blue Force

Vincenzo Casaregola  
Domenico Rinaldi

Noleggiare la nave da diporto al socio della società armatrice a valore normale («autoconsumo») è da considerare attività commerciale - articolo 4 comma 5, lettera a) del Dpr 633/72 - fermo restando che l'attività non deve essere occasionale. Con questo importante principio (Cassazione, Terza Penale, sentenza 53319/18) la Supre-

ma corte ha annullato la condanna per Flavio Briatore, accusato di reati fiscali relativi all'importazione e all'utilizzo in acque italiane del super yacht Force Blue, in concorso con altre persone. Il Force Blue, battente bandiera Cayman, era di proprietà di una società estera riconducibile all'imprenditore piemontese. La Corte ha annullato senza rinvio limitatamente ai reati di concorso in emissione di fatture per operazioni inesistenti, perché il fatto non sussiste, e con rinvio invece per evasione di Iva all'importazione e indebita sottrazione al pagamento delle accise. Le motivazioni sono di rilevante interesse per la fiscalità della nautica da diporto sui

presupposti applicativi dell'articolo 8-bis, lettera a), Dpr 633/72, l'agevolazione per la «navigazione in alto mare». Invocando la non imponibilità, l'imprenditore aveva introdotto il Force Blue nelle acque italiane senza versare l'Iva all'importazione (lo yacht era di provenienza extra Ue). Tuttavia, poiché ai fini dell'applicazione della norma è necessaria la destinazione dell'imbarcazione ad attività commerciale, i verificatori contestarono la non imponibilità per via dell'utilizzo promiscuo del Force Blue.

La Cassazione ha rigettato la tesi secondo cui la destinazione dell'imbarcazione a uso promiscuo (privato/commerciale) consente comunque di

applicare l'articolo 8-bis, lettera a). Infatti, laddove la legge ha voluto consentire l'uso promiscuo, lo ha detto facendo riferimento al concetto di «prevalenza». Come esempio, la Corte cita proprio l'articolo 8-bis, lettera c), che sancisce la non imponibilità Iva per le «operazioni di cessione di aeromobili (...) che effettuano prevalentemente trasporti internazionali». Tuttavia, smentendo l'Appello, i giudici hanno evidenziato che noleggiare la nave da diporto al socio della società armatrice a valore normale («autoconsumo») è operazione riconducibile all'attività commerciale, fermo restando che non deve essere occasionale. La stessa Agenzia - circolare 43

del 2011 - riconosce che l'utilizzo del bene da parte del socio che paga il corrispettivo a valore normale non è necessariamente sintomo di un'attività commerciale occasionale (per esempio si valuti la prevalenza dei noleggi a clienti terzi; l'affidamento a broker; la pubblicità e negoziazione effettiva del servizio con i terzi anche in caso di non conclusione dell'accordo). Perciò Briatore, avendo fornito prove sull'utilizzo del Force Blue coerente con i principi sopra evidenziati (destinazione d'uso dello yacht ad attività commerciale, anche in presenza di autoconsumo), non può essere condannato per uso promiscuo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In collaborazione con 

**Il Sole 24 ORE**

## L'abbonamento al Sole 24 ORE ti fa un regalo che fa decollare il Natale.

Quest'anno, fatti un regalo per il lavoro e per il tuo tempo libero. **Basta un abbonamento al Sole 24 ORE.** Ogni giorno, l'informazione più autorevole e concreta di cui hai bisogno per lavorare meglio e in più, **Il Sole 24 ORE ti regala un biglietto aereo a/r** per una destinazione in tutta Europa offerto da Volagratis.



Offerta valida fino al 06.01.2019

Abbonati su [ilssole24ore.com/abbonamenti](http://ilssole24ore.com/abbonamenti)